

CREDITI DI FIRMA**INFORMAZIONI SULLA BANCA****Banca Cesare Ponti S.p.A.**

Sede legale e amministrativa in Piazza Duomo 19 - 20121 Milano

Telefono 0272277.1 (centralino) – Fax 0272095792

Indirizzo email info@bancaponti.it / sito internet www.bperprivatecesareponti.it

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 3084.1

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 07051880966

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

CHE COS'E'

La Banca rilascia crediti di firma a favore di terzi beneficiari a richiesta del Cliente interessato, che può differire rispetto all'obbligato principale del rapporto sottostante. In particolare, i crediti di firma sono emessi nella forma di:

- Fideiussioni ai sensi degli artt. 1936 e ss. Cod. civ., con cui il fideiussore si impegna a versare una somma al beneficiario sino all'importo massimo garantito, per il caso il debitore principale non provveda direttamente al pagamento. Il fideiussore può opporre al beneficiario tutte le eccezioni che spettano al debitore principale;
- Garanzie a prima richiesta senza eccezioni, con cui il fideiussore si impegna a versare una somma al beneficiario a prima richiesta e senza poter sollevare eccezioni di sorta, pertanto in autonomia rispetto al rapporto principale in essere tra il debitore principale e il beneficiario, anche nella forma di Lettere di Credito Stand-by.

Nel caso di crediti di firma per lavori all'estero (di offerta, di buona esecuzione e di rimborso di pagamenti o di anticipi) si applicano anche le "Norme uniformi per le garanzie contrattuali" adottate dalla Camera di Commercio Internazionale (Rif. URDG Pubblicazione n. 758), le "Norme ed Usi Uniformi per i Crediti Documentari" (UCP 600) e le "International Stand-by Practices" (ISP98) in quanto espressamente richiamate e in quanto compatibili. Nel caso in cui la Banca, su esplicita richiesta del Cliente, rilasci crediti di firma privi dell'indicazione esplicita della legge applicabile, oppure espressamente regolate da legge estera, la Banca non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente in merito all'interpretazione e all'applicazione della normativa estera applicabile a tali crediti di firma.

La Banca si riserva la facoltà di valutare il testo del credito di firma di cui viene richiesta l'emissione, prima di procedere all'emissione della stessa.

In tal caso, inoltre, il Cliente prende atto ed accetta che gli impegni assunti verso la Banca cesseranno al momento dello svincolo della garanzia o controgaranzia da parte del terzo beneficiario ovvero alla scadenza indicata nella garanzia o diversamente prevista dalla legge estera applicabile.

Il credito di firma viene rilasciato dalla Banca per la durata richiesta, fermo restando che l'impegno di durata non è comunque operante nei confronti del Cliente.

Il **principale rischio** per il cliente è rappresentato dal dover restituire alla banca quanto dalla banca stessa corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione per il pagamento della garanzia rilasciata.

A copertura di qualunque credito della Banca nei confronti del cliente, in dipendenza del credito di firma prestato, la Banca è investita di diritto di pegno e di ritenzione su tutte le somme, i titoli e i valori del cliente, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca, o alla stessa pervengano successivamente.

Tutte le obbligazioni del Cliente nei confronti della Banca, in dipendenza del credito di firma prestato, saranno valide sino a quando il terzo beneficiario, riconosciuto l'esatto adempimento delle obbligazioni del cliente, non avrà definitivamente ed espressamente liberato la Banca dalla garanzia medesima, oppure sino alla data di termine delle obbligazioni di pagamento indicata espressamente nel credito di firma in deroga all'art. 1957 cod. civ..

Nel caso in cui il credito di firma venga rilasciato a richiesta e/o per conto di due o più persone, ciascuna di esse è considerata debitrice solidale ed indivisibile di tutto quanto dovuto alla Banca; le relative obbligazioni sono assunte con vincolo solidale ed indivisibile per aventi causa, eredi e successori.

Le operazioni in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

A chi è rivolto	<i>Persone fisiche, società, enti pubblici, organi della Pubblica Amministrazione sia italiani che esteri.</i>
Cosa fare per attivarlo	<i>Presentarsi presso la filiale della Banca dove si è clienti. Il rilascio della garanzia è soggetta a valutazione e ad approvazione da parte della Banca.</i>
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	<i>Presso tutte le filiali della Banca.</i>

CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONI E SPESE COMMISSIONI PERIODICHE

COMMISSIONE APPLICATA DALLA DATA DI EMISSIONE, ANCHE IN CASO DI PRESENZA DI CONDIZIONE SOSPENSIVA DI EFFICACIA (OLTRE ALL'EVENTUALE RIMBORSO SPESE VIVE: MARCHE DA BOLLO, AUTENTICA NOTARILE, SPESE DI SPEDIZIONE ECC.)	
PERCENTUALE ANNUA SULL'IMPORTO GARANTITO	4,2500 %
CON UN MINIMO, RIFERITO ALLA PERIODICITA' DI PERCEZIONE, DI	85,00 Euro
COMMISSIONE FISSA (APPLICATA SOLO SE PERCENTUALE E MINIMO A 0)	2.000,00 Euro, salvo accordi col cliente al fine di agevolarlo dall'applicazione della commissione percentuale standard
PERIODICITA' DI PERCEZIONE DELLA COMMISSIONE	Annuale/Semestrale/Trimestrale/Bimestrale/Mensile/Una tantum
MODALITA' DI ADEBITO DELLA COMMISSIONE	Anticipata

COMMISSIONI E SPESE FISSE

DIRITTI D'URGENZA (IN CASO DI COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO IL GIORNO STESSO DELLA RICHIESTA)	50,00 Euro
DIRITTI DI RIFACIMENTO (IN CASO DI RICOMPILAZIONE DEL DOCUMENTO PER CAUSA NON IMPUTABILE ALLA BANCA)	10,00 Euro
COMMISSIONE DI APERTURA PRATICA	25,00 Euro
COMMISSIONE PREDISPOSIZIONE TESTO	0,00 Euro
DIRITTI DI DUPLICATO	20,00 Euro
COMMISSIONE DI APPENDICE	110,00 Euro
COMMISSIONE PER CONFERMA EMISSIONE	10,00 Euro
DIRITTI FISSI PER ESTINZIONE ANTICIPATA	10,00 Euro
DIRITTI FISSI PER ESCUSSIONE	20,00 Euro

SPESE INVIO

RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE (CARTACEE)	0,90 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE (OVE SIA ATTIVATO IL SERVIZIO)	0,00 Euro

COMMISSIONI MESSAGGI SWIFT

INVIO MESSAGGIO SWIFT PER EMISSIONE CREDITI DI FIRMA ESTERI	26,00 Euro
---	------------

INVIO MESS. SWIFT PER EMENDAMENTI A CREDITI DI FIRMA ESTERI GIÀ EMESSI	16,00 Euro
---	------------

ONERI FISCALI

IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA NELLA MISURA VIGENTE, QUANDO DOVUTA, ATTUALMENTE PARI A	16,00 Euro
---	------------

Saranno, inoltre, dovute tutte le spese, imposte e tasse relative al credito di firma prestato e ad esso conseguenti.

RECESSO E RECLAMI**Recesso**

Il cliente e la Banca non possono recedere dal contratto fino alla scadenza del credito di firma, salvo che tale possibilità non risulti espressamente prevista dal testo della garanzia medesima.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto, se previsto, o l'avvenuta scadenza della garanzia provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 90 giorni lavorativi dalla data di efficacia del recesso, se previsto, o dalla data di scadenza del termine per la escussione del credito di firma.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso l'Ufficio Reclami di BPER Banca S.p.A., **Via San Carlo 8/20, Modena**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bperprivatecesareponti.it) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350.

Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510.

Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54

LEGENDA

Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto che si è obbligato cambiariamente.
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Fideiussione estera	Credito di firma avente quale beneficiario un soggetto non residente

Prodotto offerto fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica
(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF).

Data _____

Firma per avvenuta ricezione
